



Comune di San Giuliano Terme
(Provincia di Pisa)

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione consiliare n.31 del 30/07/2020

INDICE

<i>Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 2 Campo di applicazione - Limiti – Esclusioni</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 3 Forme di gestione</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 4 Rapporti con i cittadini</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5 Assistenza al contribuente</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6 Determinazioni delle aliquote, dei canoni, delle tariffe</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 7 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8 Attività di verifica e controllo</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 9 Limite minimo per recuperi e rimborsi</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 10 Legittimazione attiva</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 11 Responsabile del tributo</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 12 Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 13 Accertamento esecutivo tributario</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 14 Disciplina dei controlli</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 15 Autotutela</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 16 Interpello</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 17 Garante del contribuente</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 18 Accertamento con adesione</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 19 Ambito d'applicazione</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 20 Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 21 Procedimento ad iniziativa dell'ufficio</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 22 Procedimento ad iniziativa del contribuente</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 23 Invito a comparire</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 24 Procedura per l'accertamento con adesione</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 25 Atto di accertamento con adesione</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 26 Adempimenti successivi</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 27 Perfezionamento della definizione</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 28 Reclamo e mediazione</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 29 Sanzioni</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 30 Ravvedimento</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 31 Rimborsi</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 32 Interessi</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 33 Compensazione verticale</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 34 Compensazione d'ufficio</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 35 Riversamento a comune competente</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 36 Responsabile del servizio</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 37 Accertamento delle entrate non tributarie</i>	<i>Pag. 12</i>

<i>Art. 38</i> <i>Compensazione delle entrate non tributarie</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 39</i> <i>Riscossione volontaria</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 40</i> <i>Sospensione e dilazione del versamento; rateizzazione di avvisi di accertamento, di atti di contestazione delle sanzioni e di ingiunzioni</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 41</i> <i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art.42</i> <i>Interessi moratori</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 43</i> <i>Spese postali e oneri di riscossione a carico del debitore</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 44</i> <i>Rateazione di somme iscritte a ruolo</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 45</i> <i>Norme abrogate</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 46</i> <i>Entrata in vigore del presente regolamento</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 47</i> <i>Casi non previsti dal presente regolamento</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art.48</i> <i>Rinvio dinamico</i>	<i>Pag. 14</i>

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, integra le norme di legge che disciplinano le entrate comunali.
2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di equità, economicità, efficacia, efficienza e trasparenza e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
3. Il presente regolamento, nelle parti riguardanti le entrate tributarie, adotta i principi dettati dallo "Statuto dei Diritti del Contribuente" (Legge 27 luglio 2000, n. 212).

Art. 2 - Campo di applicazione - Limiti – Esclusioni

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del Comune, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalle vigenti leggi.
2. Con riferimento alle entrate tributarie, il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.
3. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trovi disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento integra quelli specifici.
4. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

Art. 3 - Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione volontaria dei tributi e delle altre entrate comunali è operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate.
2. In assenza di manifestazione espressa in merito alla scelta della forma di gestione delle entrate, il silenzio deve interpretarsi a favore della gestione diretta in economia.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
4. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni legislative vigenti.
5. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), D.Lgs. 446/1997 e successive modifiche o integrazioni, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 4 - Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere sempre informati a criteri di collaborazione, buona fede, semplificazione, trasparenza, pubblicità e rispetto del diritto alla riservatezza.
2. Vengono ampiamente resi pubblici: le tariffe, le aliquote e i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.
3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
4. Il Comune assume iniziative idonee affinché sia data ampia, chiara e tempestiva pubblicità a tutti gli atti normativi concernenti la materia tributaria, anche tramite la pubblicazione sul sito internet del Comune.
5. La modulistica riservata ai contribuenti deve essere comprensibile e volta alla semplificazione dei procedimenti, nonché messa a disposizione degli stessi, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono, affinché gli stessi possano ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
6. Ferme restando le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari, gli atti destinati al contribuente, al fine di assicurarne l'effettiva conoscenza, debbono essere comunicati nel domicilio effettivo o specificamente eletto, con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
7. Al contribuente non si possono richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

Art. 5 - Assistenza al contribuente

1. Il Comune garantisce in forma gratuita il servizio di informazione e di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione, provvedendo, su richiesta dell'interessato, al calcolo del tributo, alla compilazione dei modelli di versamento, alla guida nella compilazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni

previste dalla regolamentazione vigente. A tal fine possono essere utilizzate le modalità telematiche di comunicazione nel rispetto delle norme di certezza della fonte di provenienza della richiesta e di individuazione dell'interessato.

2. Le operazioni sono eseguite esclusivamente in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente

Art. 6 - Determinazioni delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi nonché la disciplina generale di canoni, tariffe e corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge; la determinazione delle aliquote tributarie, nei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge, spetta alla Giunta, salvo diversa previsione di legge.

2. Le relative delibere di approvazione debbono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

Art. 7 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti e delle deliberazioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.

Art. 8 - Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. In particolare il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

3. Il responsabile del tributo, quando non sussistono prove certe dell'inadempimento, o quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti o a produrre documentazioni entro 30 giorni, prima di emettere un provvedimento accertativo/sanzionatorio o prima di procedere alla riscossione coattiva.

Art. 9 - Limite minimo per recuperi e rimborsi

1. In forza del principio di economicità, non si procede a recuperi, rimborsi o compensazioni qualora l'ammontare dovuto, con riferimento ad ogni periodo di imposta, sia inferiore € 12,00, inclusi eventuali sanzioni e interessi.

Art. 10 - Legittimazione attiva

1. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata, tributaria o patrimoniale, ha, nei limiti delle leggi vigenti, il potere di conciliare e di transigere.

TITOLO II – ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I

Controlli - Autotutela – Interpello

Art. 11 - Responsabile del tributo

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi è riservato al responsabile di ciascun tributo, designato con deliberazione della Giunta comunale.

2. Il responsabile sovrintende:

- al rispetto della legge e dei principi dello "Statuto dei Diritti del Contribuente";

- al rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo;

- al rispetto del presente regolamento.

3. Sono di competenza del responsabile del tributo anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive e all'istruttoria del contenzioso tributario.

4. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Art. 12 - Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

2. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento.

Art. 13 Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare validamente i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
3. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo va allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. Tali atti devono, altresì, contenere l'indicazione:
 - a) dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b) del responsabile del procedimento;
 - c) dell'organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
 - d) delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e) del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
 - f) dell'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;
 - g) della indicazione dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
5. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio.
6. Gli atti devono, inoltre, espressamente recare l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà, anche ai fini dell'esecuzione forzata, alla riscossione delle somme richieste e non versate ai sensi del successivo art. 41 del presente regolamento.
7. Gli atti di cui al comma 1 acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
8. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi della disciplina adottata dall'ente relativa all'accertamento con adesione, e dell'art. 19 del D.Lgs. n. 472/1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato.
9. Nei casi di cui al punto 8 il versamento delle somme deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica dell'atto.
10. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, secondo gli importi fissati con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Art. 14 - Disciplina dei controlli

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e controllo, il Servizio Entrate si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e di regolamento vigenti, purché autorizzati e previa comunicazione al contribuente.
2. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, i controlli vengono effettuati sulla base degli obiettivi e criteri individuati dalla Giunta Comunale in occasione dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione. Ove ne ravvisi la necessità, la Giunta può autorizzare progetti straordinari finalizzati all'incremento delle entrate.
3. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'elusione ed evasione relative a:
 - a) risorse tributarie comunali
 - b) risorse tributarie erariali dirette ed indirette ai sensi dell'art. 1 del D.L. 203/2005 individuate ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della L. 145/2018 e s.m.i., ciascun anno è istituito, in via preventiva, il Fondo di incentivazione e potenziamento degli uffici tributari.
4. La costituzione e l'utilizzo del fondo di cui al comma 3, nonché le modalità ed i criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici, sono disciplinate dal Regolamento per la corresponsione degli incentivi per il recupero dell'evasione IMU e Tari emanato ai sensi dell'art.1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
5. Il responsabile dell'ufficio tributi, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con le banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

Art. 15 – Autotutela

1. Il responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche di sua iniziativa, può ricorrere all'esercizio dell'autotutela, procedendo:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;

- b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al dirigente del settore del quale fa parte l'ufficio tributario.
3. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.
4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e in ragione del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il responsabile del tributo, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento.
5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il responsabile del tributo può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
- a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - i) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.
6. Non sono consentiti l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, salvo che essa si fondi su motivazioni di ordine meramente formale.
7. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

Art. 16 – Interpello

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'ufficio tributario del Comune circostanziate specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime. Tale istanza non ha effetti sulle scadenze.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale, debitamente portate a conoscenza dei contribuenti ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente regolamento.
3. La risposta del responsabile dell'ufficio, scritta e motivata, comunicata nel rispetto dell'art. 4, comma 6, del presente regolamento, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente; se tale risposta non perviene entro 90 giorni al contribuente, si intendono accettati l'interpretazione o il prospettato comportamento esposti nell'istanza. Gli atti emanati in difformità da tali vincoli sono nulli.
4. Se un elevato numero di contribuenti formula istanza di interpello sulla stessa questione o su questioni analoghe il responsabile dell'ufficio, entro 90 giorni dalla prima istanza, fornisce una risposta collettiva nel rispetto dell'art. 4, comma 4, del presente regolamento.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si rinvia all'art. 11 della L. 212/2000 (Statuto dei diritti dei contribuenti).

Art. 17 – Garante del contribuente

1. Presso ogni Direzione Regionale delle Entrate è istituito il Garante del contribuente con le funzioni assegnategli dall'art. 13 della Legge 27 luglio 2000 n. 212.

Capo II

Accertamento con adesione

Art. 18 – Accertamento con adesione

1. Per l'instaurazione di un migliore rapporto con il contribuente improntato a principi di collaborazione e trasparenza, è introdotto, in questo Comune l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, quale strumento di prevenzione e di deflazione del contenzioso.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 19 - Ambito d'applicazione

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile, cioè di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo.
3. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
4. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 20 - Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

1. Il procedimento per l'accertamento con adesione può essere avviato:
 - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 21 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. In presenza di situazioni che rendano opportuno instaurare il contraddittorio con il contribuente, l'ufficio, prima della notifica dell'accertamento già formato, invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) l'oggetto dell'accertamento
 - b) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Nel caso in cui il contribuente non si presenti, ovvero nell'ipotesi in cui non si raggiunga un accordo tra contribuente ed ufficio, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi alla data di comparizione, la notificazione dell'atto di accertamento, che sarà suscettibile di adesione ma non di accertamento con adesione.
3. Nel caso in cui l'accordo sia raggiunto, l'atto di accertamento con adesione di cui all'articolo 25 fa le veci dell'avviso di accertamento.
4. Nell'ipotesi in cui la definizione non si perfezioni ai sensi dell'articolo 27, l'ufficio notifica l'avviso di accertamento al contribuente senza obbligo di attenersi all'accordo raggiunto nella data di comparizione.
5. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 22 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del comune.
2. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 21, può formulare, entro il termine di presentazione del ricorso e a condizione che non abbia già impugnato l'avviso, istanza di accertamento con adesione in carta libera, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, produce l'effetto di sospendere, per tutti i coobbligati, per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza stessa, sia i termini per l'impugnazione che quelli per il pagamento.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio formula l'invito a comparire, anche telefonicamente.

Art. 23 - Invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte dell'incaricato del procedimento.

Art. 24 - Procedura per l'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli, può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i tributi cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale.
3. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.

Art. 25 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del tributo o da un suo delegato.
2. L'atto, il cui contenuto deve essere formulato secondo le vigenti disposizioni di legge e di regolamento, deve indicare i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è applicata nella misura, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

Art. 26 - Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in base alle disposizioni dell'art. 40 del presente regolamento. La prima rata è versata entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione. Gli interessi legali sono versati unitamente alla prima rata.
3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.
4. In caso di mancato versamento delle rate il contribuente decade dal beneficio della rateazione, sulla base di quanto previsto dall'art. 40, comma 9, con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo.

Art. 27 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 26, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, prevista dall'articolo 26, comma 2, comprensiva degli interessi legali.
2. Nell'ipotesi in cui i versamenti di cui al periodo precedente siano effettuati tardivamente o comunque in misura insufficiente, la definizione non si perfeziona e, conseguentemente, il contribuente è tenuto a versare l'imposta nella misura inizialmente stabilita dal Comune, i relativi interessi e la sanzione non ridotta.

Capo III

Il reclamo e la mediazione

Art. 28 – Il reclamo e la mediazione

1. Ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 17-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, per le controversie tributarie di valore non superiore a cinquantamila euro il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, tesa a chiedere la rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve concludersi la procedura di cui la presente articolo.
3. Con delibera della Giunta Comunale è individuata la struttura competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione di cui all'art. 17-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992.
4. Il Servizio Entrate, previa verifica che l'istanza contenga tutti gli elementi necessari per la trattazione, invia apposita relazione alla Struttura incaricata dell'esame del reclamo/proposta di mediazione, illustrando la posizione del Servizio.
5. Nel termine previsto dal comma 2, la struttura incaricata procede ad una autonoma valutazione istruttoria della controversia al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per una definizione stragiudiziale del contenzioso; adotta le decisioni in materia di accoglimento o rigetto, anche parziali, dei motivi di reclamo, sulla base delle disposizioni di legge vigenti concernenti la controversia nonché in base al principio di indisponibilità della pretesa tributaria, alla eventuale incertezza della controversia, al grado di sostenibilità della pretesa tributaria anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, all'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito, nonché al principio di economicità dell'azione amministrativa; elabora una propria offerta di mediazione sottoposta ad accettazione del contribuente.
6. Qualora le parti pervengano ad un accordo, deve essere redatto apposito verbale che riporta le procedure e le motivazioni che hanno consentito alle parti di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia, nonché elencare le modalità con cui si è pervenuti all'accordo, l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, ossia l'ammontare del tributo, degli interessi e delle sanzioni, le modalità di versamento degli stessi, le eventuali modalità di rateizzazione.

7. La struttura incaricata comunica al contribuente il provvedimento di diniego entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, indicando le motivazioni ed evidenziando l'assenza dei presupposti, da cui è derivata l'impossibilità di procedere con l'annullamento dell'atto. Il provvedimento di diniego riporta le ragioni, di fatto e di diritto, che stanno alla base della pretesa tributaria.

8. La struttura incaricata comunica l'esito del reclamo/mediazione al Servizio Entrate entro 10 giorni dalla conclusione della relativa procedura.

9. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, per la procedura e gli effetti del reclamo e della mediazione si applica quanto previsto dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 546/1992 e successive modifiche e integrazioni.

Capo IV Sanzioni – Ravvedimento

Art. 29 – Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono graduate nella loro entità sulla base dei limiti minimi e/o massimi previsti dalla legge.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale, ancorché successivamente modificate, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata o sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

4. Non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

5. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono irrogate con provvedimento del responsabile del tributo ai sensi delle singole disposizioni di legge vigenti nonché dei decreti legislativi nn. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.

Art. 30 – Ravvedimento

1. Si applica ai tributi comunali la disciplina del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e s.m.i.

Capo V Rimborsi – Compensazione – Riversamenti

Art. 31 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso di somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es.: dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).

2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione, salvo che la documentazione attestante il versamento non sia già in possesso dell'ente.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

4. Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, si deve informare di ciò il contribuente, precisando che egli può produrre entro 30 giorni i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari.

Art. 32– Interessi

1. Al contribuente spettano, per le somme allo stesso dovute, gli interessi nella misura prevista per il tasso di interesse legale, con decorrenza dalla data di eseguito versamento e con maturazione giorno per giorno. Gli stessi interessi spettano all'amministrazione comunale per le somme ad essa dovute, a decorrere dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 33 – Compensazione verticale

1. E' ammessa la compensazione fra debiti e crediti riferibili al medesimo contribuente, separatamente per singolo tributo, a condizione che il credito che si intende utilizzare per la compensazione sia già stato formalmente riconosciuto certo, liquido ed esigibile dal Servizio Entrate.

2. Il contribuente, entro le scadenze di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo relative ad anni precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma deve presentare entro 90 giorni dalla scadenza di pagamento apposita istanza contenente:

- a) generalità e codice fiscale del contribuente;
- b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- c) l'esposizione delle eccedenze di versamento distinte per annualità;
- d) l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza, o qualora sia già stata presentata istanza di rimborso, l'attestazione di voler rinunciare a detta istanza.

4. Il Responsabile del Servizio entrate, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente, entro il termine di 60 giorni, comunica al medesimo l'esito del procedimento con l'esatta indicazione dell'importo da compensare. La compensazione è subordinata all'accoglimento dell'istanza.

5. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto alla prima scadenza utile, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

6. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:

- intervenuta decadenza dal diritto al rimborso;
- importi a debito per i quali siano già state attivate le procedure di riscossione coattiva;
- importi a debito riscossi mediante iscrizione a ruolo;
- somme sulle quali sia pendente il giudizio a seguito di ricorso;
- importi a debito superiori a euro 5.000,00.

7. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti dell'ammontare del credito riconosciuto dall'ente.

Art. 34 Compensazione d'ufficio

1. Il responsabile del tributo può sospendere l'erogazione del rimborso richiesto dal contribuente nel caso in cui al medesimo sia stato notificato un atto di irrogazione delle sanzioni o un avviso di accertamento, ancorché non definitivi e purché inerenti la stessa tipologia di entrata, e proporre al debitore la compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito.

Art. 35 Riversamento a comune competente

1. Il contribuente che abbia erroneamente effettuato in favore del Comune di San Giuliano Terme un versamento avente ad oggetto tributi locali spettanti ad un'altra amministrazione comunale, può richiederne il riversamento in favore del comune competente.

2. Nella richiesta il contribuente deve indicare:

- a) gli estremi del versamento, allegando copia della relativa quietanza.;
- b) l'importo versato;
- c) i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce l'errato versamento;
- d) l'ente locale destinatario delle somme;

3. Il Comune provvede a riversare all'ente locale competente le somme indebitamente percepite entro 180 giorni dal ricevimento dell'istanza.

4. E' fatto comunque salvo il diritto del Comune di trattenere in tutto o in parte le suddette somme nel caso in cui il contribuente non abbia correttamente adempiuto agli obblighi di versamento in relazione a propri immobili situati nel comune di San Giuliano Terme.

5. Non si procede a riversamento nell'ipotesi di errata digitazione del codice catastale del comune da parte dell'intermediario finanziario.

TITOLO III - ENTRATE NON TRIBUTARIE

Art. 36 - Responsabile del servizio

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate non tributarie è riservato al responsabile del servizio nominato dal Sindaco.

2. L'art. 14 comma 2 del presente regolamento si applica anche alle entrate non tributarie.

3. Il responsabile del servizio sovrintende:

- al rispetto della legge;
- al rispetto delle norme regolamentari proprie del servizio cui l'entrata fa riferimento;
- al rispetto del presente regolamento.

4. Sono di competenza del responsabile del servizio anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed al contenzioso.

Art. 37 - Accertamento delle entrate non tributarie

1. Le entrate non tributarie sono da considerare accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), l'ammontare del credito e la scadenza per il pagamento.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
3. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
4. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
5. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 38 - Compensazione delle entrate non tributarie

1. Le obbligazioni derivanti da entrate non tributarie e il diritto all'eventuale rimborso si possono estinguere per compensazione sulla base di quanto previsto dalla legge e dai rispettivi regolamenti.

TITOLO IV - RISCOSSIONE

Art. 39 - Riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate è effettuata con le modalità previste dalla normativa vigente e dai regolamenti relativi a ciascuna entrata.

Art. 40 - Sospensione e dilazione del versamento; rateizzazione di avvisi di accertamento, di atti di contestazione delle sanzioni e di ingiunzioni.

1. Se non diversamente disposto dalla legge, con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di soggetti passivi interessati da:
 - gravi calamità naturali o eventi eccezionali non prevedibili;
 - particolari situazioni di grave disagio economico, individuate con i criteri fissati nella medesima deliberazione.
2. Il Funzionario Responsabile di ciascuna entrata, o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, può disporre la ripartizione delle somme risultanti da avvisi di accertamento esecutivi o atti di contestazione delle sanzioni, in rate mensili di pari importo, fino ad un massimo di 72 rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 6.000,00 fino a 24 rate mensili,
 - c) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a 36 rate mensili;
 - d) oltre euro 20.000,00 fino ad un massimo di 72 rate mensili.
3. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisca il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti sopra indicati, pur consentendogli di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate sostenibile rispetto alla sua condizione economico-patrimoniale.
4. La condizione di temporanea difficoltà è dimostrata dal contribuente nel modo che segue:
 - a) per debiti fino a euro 10.000,00 la richiesta di rateizzazione dovrà essere corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la suddetta condizione;
 - b) nel caso di importi superiori a euro 10.000,00
 - per le persone fisiche e per le ditte individuali l'importo richiesto deve superare complessivamente la misura del 20% del valore ISEE in corso di validità alla data della domanda;
 - per le imprese, l'importo richiesto deve superare complessivamente la misura del 20% del risultato di esercizio riferito all'ultimo bilancio approvato.
5. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo delle sanzioni per adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato.

6. Il Funzionario responsabile del tributo stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito di cui al comma 2, e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi. Provvede a comunicare l'esito entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, completa della necessaria documentazione.
7. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto concessionario può iscrivere ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della stessa, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione del fermo amministrativo eventualmente apposto sul bene mobile registrato.
8. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione; in presenza di particolari situazioni, da motivarsi all'interno dell'atto di rateazione, è possibile determinare scadenze di versamento diverse.
9. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. Ove il contribuente non provveda al versamento, si procederà alla riscossione forzata della somma dovuta. In caso di importo dovuto per avvisi di accertamento, il mancato pagamento delle rate comporta la perdita del beneficio della riduzione delle sanzioni.
10. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta fino ad un massimo di ulteriori 12 rate rispetto al piano originario, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 9.
11. Sulle somme oggetto di rateizzazione sono dovuti gli interessi legali nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che verranno corrisposti per intero contestualmente al pagamento della prima rata.
12. La rateazione non è consentita, in ogni caso, quando il richiedente risulti moroso relativamente a precedenti rateazioni nonché quando l'importo da rateizzare risulta complessivamente inferiore a Euro 200,00.
13. In caso di mancato accoglimento della richiesta di rateizzazione, il Funzionario Responsabile o il soggetto concessionario concede al contribuente un termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego per effettuare il versamento, trascorso il quale si procederà alla riscossione coattiva dell'importo dovuto, senza la definizione agevolata della sanzione e con la maggiorazione delle spese di riscossione.
14. La presente disciplina si applica anche nelle ipotesi di avvisi di accertamento non ancora esecutivi nonché alle ingiunzioni di pagamento emesse a decorrere dal 1 gennaio 2020.
15. Non si dà luogo a rateizzazioni nei casi di versamenti ordinari dei tributi.
16. Per le entrate non tributarie si applicano, al riguardo, i relativi regolamenti, o, in mancanza di specifica disciplina, il presente articolo.

Art. 41 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e, per quanto non disciplinato, dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019
2. La riscossione coattiva delle entrate può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dal Comune;
 - b) mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i.;
 - c) mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.
3. Resta impregiudicata, per le entrate non tributarie, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
4. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
5. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

Articolo 42 – Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora che sono conteggiati al tasso di interesse legale senza alcuna maggiorazione.

2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Art. 43 – Spese postali e oneri di riscossione a carico del debitore

1. Gli atti di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale, nonché gli atti di irrogazione delle sanzioni, liquidano e intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell'atto stesso e di oneri di riscossione, determinati dalle vigenti disposizioni di legge e posti a carico del debitore.

Art. 44 - Rateazione di somme iscritte a ruolo

1. Secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1-bis del D.Lgs. 26/02/1999 n. 46, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dal Comune di San Giuliano Terme, ivi comprese quelle relative alla riscossione spontanea a mezzo ruolo non derivante da inadempimento, le disposizioni di cui all'art. 19 D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di dilazione di pagamento all'agente della riscossione.

TITOLO V - NORME FINALI

Art. 45 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il previgente "regolamento entrate" ed ogni altra norma con esso contrastante, fatto salvo il disposto:

- dell'art. 2;
- dell'art.12 bis limitatamente ai progetti di recupero evasione conclusi entro il 31/12/2018;
- dell'art. 32 bis limitatamente alle rateizzazioni concesse per avvisi di accertamento notificati entro il 31/12/2019.

Art. 46 - Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020.

Art. 47 - Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi statali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali.

Art. 48 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti comunitarie, statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.